

REGOLAMENTO (CE) N. 2328/2002 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 2002****relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 92,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce, fra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L'alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 ⁽⁶⁾, nonché di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) Tenuto conto dei quantitativi ingenti posti in vendita, risulta necessario rivedere il termine previsto per il ritiro dell'alcole.
- (4) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁷⁾, i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(5) Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alle vendite pubbliche di alcole ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, in tre partite numerate 15/2002 CE, 16/2002 CE e 17/2002 CE di un quantitativo rispettivamente di 250 000 ettolitri, di 50 011,98 ettolitri e di 30 000 ettolitri a 100 % vol. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e italiano.

Articolo 2

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato del presente regolamento. Le partite sono attribuite a tre aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 3

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura, Unità D-4
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 92 52
Indirizzo e-mail: agri-d4@cec.eu.int

Articolo 4

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 272 del 10.10.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 5

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 19 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatrici costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 7

In deroga all'articolo 93, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1623/2000, il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro otto mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

Articolo 8

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR

per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 9

Gli organismi d'intervento degli Stati membri in cui è conservato l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati diretti ad accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine, essi possono:

- avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000,
- procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

VENDITA PUBBLICA DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO
NELLA COMUNITÀ EUROPEA

PARTITE NN. 15/2002 CE, 16/2002 CE e 17/2002 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e n. della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol.)	Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole	Aziende riconosciute, articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000
SPAGNA Partita n. 15/2002 CE	Tarancón	A-6	24 026	35	grezzo	Ecocarburantes españoles SA
	Tarancón	A-7	5 074	35	grezzo	
	Tarancón	A-8	16 563	35	grezzo	
	Tarancón	B-8	16 281	35	grezzo	
	Tarancón	A-1	14 170	27	grezzo	
	Tarancón	A-7	19 168	27	grezzo	
	Tarancón	A-8	7 910	27	grezzo	
	Tarancón	B-7	24 444	27	grezzo	
	Tarancón	A-9	24 395	27	grezzo	
	Tarancón	B-4	24 756	30	grezzo	
	Tarancón	B-6	24 022	30	grezzo	
	Tarancón	A-10	24 687	30	grezzo	
	Tarancón	B-10	24 504	30	grezzo	
		Totale		250 000		
ITALIA Partita n. 16/2002 CE	Dist. Bonollo — Paduni-Anagni (FR)		11 500,00	35	grezzo	Sekab (Svensk Etanol kemi AB)
	Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)		11 900,00	35	grezzo	
	Di Lorenzo — Pontenuovo di Torgiano (PG)		9 600,00	27 + 35	grezzo	
	Dist. Bertolino — Partinico (PA)		9 200,00	27	grezzo	
	Caviro — Faenza (RA)		5 100,00	27	grezzo	
	Dist. Bonollo Umberto — Conselve (PD)		1 600,00	27 + 35	grezzo	
	Dist. Fusco — Castel San Giorgio (SA)		997,20	35	per uso alimentare	
	Ro.Di.Dist. S. Severo — Castel San Giorgio (SA)		114,78	36	teste e code	
		Totale		50 011,98		

Stato membro e n. della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol.)	Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999 Articolo	Tipo di alcole	Aziende riconosciute, articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000
ITALIA Partita n. 17/2002 CE	Dist. Bonollo — Paduni-Anagni (FR)		10 000,00	35	grezzo	Primalco Oy (Altia Corporation)
	Dist. Bertolino — Partinico (PA)		10 000,00	27	grezzo	
	Caviro — Faenza (RA)		10 000,00	27	grezzo	
	Totale		30 000,00			

II. L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [telefono (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

III. L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

AGEA, via Palestro 81, I-00185 Roma [telefono (39) 06 49 49 991; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39) 06 445 39 40/445 46 93].